



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

N.1863/2008/2^ Area - Elettorale

Parma, 19 febbraio 2008

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

**LORO SEDI**

Ai Signori Presidenti delle Commissioni e  
Sottocommissioni Elettorali Circondariali

**LORO SEDI**

***Tramite Telefax (N. 3 pagine compresa la presente)***

Oggetto: Elezioni politiche di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive di seguito la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 9/08 in data 14 febbraio 2008 relativa all'oggetto, pubblicata sul sito [www.interno.it](http://www.interno.it)

*INDICE*

<b>a) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale .....</b>	<b>1</b>
<b>b) Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda .....</b>	<b>2</b>
<b>c) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili .....</b>	<b>2</b>
<b>d) Uso di locali comunali .....</b>	<b>2</b>
<b>e) Agevolazioni postali e fiscali .....</b>	<b>2</b>
<b>f) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici .....</b>	<b>2</b>
<b>g) Inizio del divieto di propaganda .....</b>	<b>3</b>
<b>h) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione .....</b>	<b>3</b>

In vista dello svolgimento delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, si reputa opportuno richiamare sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

**a) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Le giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 11 a giovedì 13 marzo 2008**), stabiliscono e delimitano – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, hanno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 10 marzo 2008), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai comuni dai “fiancheggiatori”, sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa.

Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati (o alle candidature uninominali in Valle d'Aosta o, per il Senato, in Trentino-Alto Adige) partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Affinchè gli interessati siano posti in grado di eseguire le affissioni quanto prima, gli organi preposti all'esame delle candidature dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni alle Prefetture-U.T.G. competenti e, contestualmente, ai sindaci dei comuni interessati al fine di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti.

Non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per le elezioni della Camera dei deputati) e gli Uffici elettorali regionali (per le elezioni del Senato della Repubblica) – a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere – avranno comunicato, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le liste definitivamente ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, le SS.LL. dovranno comunicare immediatamente tali dati ai comuni delle rispettive provincie, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle Giunte comunali.

**b) Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

**Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 14 marzo 2008, sono vietati:**

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- a propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

**c) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 14 marzo 2008**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge **legge 24 aprile 1975, n. 130**.

Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

**d) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

**e) Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17 e 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato nei collegi uninominali) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it), saranno consultabili le istruzioni delle Poste Italiane S.p.A ai propri uffici e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

**f) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici**

**Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 29 marzo 2008**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Cio' premesso, si rappresenta l'opportunita' che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonche' dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

**g) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

**Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 12 aprile 2008** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

**h) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)**

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere di quest'ufficio, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie."''''

Di quanto sopra si richiama la particolare attenzione delle SS.LL e si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Viceprefetto Dirigente l' Area 2^  
(Zasa)